



**COMUNE DI MOSSA**  
Prov. di Gorizia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8  
DD. 24.04.2012

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **19,10** presso la sala consiliare del Comune di Mossa

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERE</b>	presenti	<b>CONSIGLIERE</b>	presenti
FERESIN ELISABETTA	SI	FERESIN ANDREA	SI
BEVILACQUA BRUNO	SI	OLIVO MARCO LUCIO	NO
BONUTTI FREDIANO	SI	PATRIZI CHRISTIAN	SI
BREGANT FABIO	SI	PATRIZI MARIO	NO
BULLITTA ANDREA	SI	SIMONETTI PIETRO	SI
COSSOVEL PATRIZIA	SI	ZOFF EDOARDO	SI
KOCINA EDI	SI		

Presenti :11 Assenti :2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Elisabetta Feresin nella sua qualità di Sindaco

E' presente l'assessore esterno Claudio Degano

Assiste il Segretario comunale dr. Riccardo Masoni

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 Suppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

DATO ATTO, che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

DATO ATTO, che all'art. 13, comma 14, del sopraccitato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis.i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

RILEVATO, che occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n.201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO, che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “*quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*”, comprese le pertinenze della stessa, intese “*esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo*”;

ATTESO, che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art.13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI, inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art.13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma

3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

ATTESO, che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, occorre determinare le aliquote come segue:

-- Aliquota ordinaria nella misura del	<b>0,76 per cento</b>
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come di seguito indicate:

Tabella A:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze della stessa, intese <i>“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo”</i> ;  Detta aliquota si applica anche a: a) -- Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; b) -- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	<b>0,4 per cento</b>
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n. 133;	<b>0,2 per cento</b>
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;	<b>0,76 per cento</b>

PRESO ATTO, che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

DATO ATTO, che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’articolo 3 comma 48 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Tabella B:

a)	– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b)	– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c)	– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d)	– 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
e)	– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

DATO ATTO, altresì che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110;

RITENUTO, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "l'abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella A, comprese le lettere a) e b);

DATO ATTO, che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, ora denominati (A.T.E.R.);

RILEVATO, che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ATTESO, altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

PRECISATO, che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia d'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) alla definizione di "abitazione principale", di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previste alla lettera a) (Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio...) e alla lettera b) (Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili...) della tabella A, la presentazione di specifiche dichiarazioni da parte dei contribuenti interessati, dichiarazioni da far pervenire al Comune di Mossa entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

RICHIAMATO, l'art. 3, comma 1 della L. R. 3/2012 il quale stabilisce che per l'anno 2012 ed in via straordinaria i comuni della regione deliberano il bilancio di previsione entro

quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge; pertanto il termine ultimo è fissato al 29 aprile 2012.

VISTO, l'art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

#### RICHIAMATA

- la Legge 27/07/2000, n. 112 " Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

TENUTO conto che si e' proceduto ad un'unica discussione sui punti 3 4 5 6 iscritti all' ordine del giorno , il verbale viene riportato nella delibera " **Approvazione del bilancio di previsione 2012, della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e del bilancio pluriennale 2012/2014**" che viene inserito al n.10 dd. **24 aprile 2012** del registro delle delibere di consiglio ;

ACQUISITO, il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell' ex art. 49 D.Lgs.267/00 dal Responsabile dell'Ufficio Comune Tributi non comportando la proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con n.7 voti favorevoli, contrari n.1(Zoff) astenuti n.-3 ( Patrizi Ch.,Bregant e Cossovel)

#### DELIBERA

1. Di stabile, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,76 per cento</b>
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come di seguito indicate:

Tabella A:

<b>1)</b>	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze della stessa, intese " <i>esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo</i> ";	<b>0,4 per cento</b>
	Detta aliquota si applica anche a:	
<b>a)</b>	- Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
<b>b)</b>	- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non	

	fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n. 133;	<b>0,2 per cento</b>
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;	<b>0,76 per cento</b>

2. Di dare atto, che la base imponibile dell'imposta municipale propria, è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
3. Di stabilire nella misura di **Euro 200,00** la detrazione per "l'abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella A , comprese le lettere a) e b);
4. Di dare atto, altresì:
  - che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti per le case popolari, ora denominati (A.T.E.R.);
  - che la suindicata detrazione è maggiorata di **50 Euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
  - che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "*l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*", e le pertinenze della stessa, sono "*esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo*";
5. Di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia d'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) alla definizione di "*abitazione principale*", stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previste alla lettera **a)** (Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio...) e alla lettera **b)** (Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili...) della tabella A, la presentazione di specifiche dichiarazioni da parte dei contribuenti interessati, dichiarazioni da far pervenire al Comune , entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

6. Di dare atto che per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
7. Di prendere atto, che la Giunta comunale con deliberazione n. 26 del 17/03/2012, ha determinato il valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, site nel territorio comunale al fine dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno d'imposta 2012, come sotto riportato:

-	ZONE	RESIDENZIALI	"B1"	Euro	<b>35,00</b>	al mq.
-	ZONE	RESIDENZIALI	"B1/A"	Euro	<b>35,00</b>	al mq.
-	ZONE	RESIDENZIALI	"B2"	Euro	<b>70,00</b>	al mq.
-	ZONE	RESIDENZIALI	"B3"	Euro	<b>70,00</b>	al mq.
-	ZONE	RESIDENZIALI	"B4"	Euro	<b>45,00</b>	al mq.
-	ZONE	RESIDENZIALI	"C"	Euro	<b>40,00</b>	al mq.
-	ZONE	INDUSTRIALI	"D2"	Euro	<b>18,00</b>	al mq.
-	ZONE	INDUSTRIALI	"D3"	Euro	<b>40,00</b>	al mq.
-	ZONE	COMM./INDUSTRIALE	"DH3"	Euro	<b>40,00</b>	al mq.
-	ZONE	TURISTICHE	"G4"	Euro	<b>20,00</b>	al mq.
-	ZONE	COMMERCIALI	"H3"	Euro	<b>40,00</b>	al mq.

8. Di dare atto, che all'art. 13, comma 14, del sopraccitato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
  - il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  - il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
  - d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
9. Di provvedere, ad inviare nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
10. Di provvedere, altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art.13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

**CON successiva votazione** , con voti FAVOREVOLI n.7 , CONTRARI nessuno,ASTENUTI n.4 (Zoff,Patrizi Ch. Bregant e Cossovel)

**d e l i b e r a**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 N.21.

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.



# COMUNE DI MOSSA

Provincia di Gorizia

Mossa, 17/01/2012

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.**


Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.



Il responsabile dell'ufficio proponente l'atto deliberativo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rossi".

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.



Il responsabile dell'ufficio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rossi".

**PARERE** favorevole regolarità tecnica

f.to Graziano Manzini

**PARERE** favorevole regolarità contabile

f.to Edi Feresin

**PARERE** favorevole revisore dei conti

---

**Letto, confermato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
f.to Elisabetta Feresin

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Riccardo Masoni

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/03

IL SEGREATARIO COMUNALE  
f.to Riccardo Masoni

---

Si certifica che copia della presente delibera VIENE affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. 21/03, dal giorno 28.04.2012 al 13.05.2012  
Lì, 28.04.2012

L'IMPIEGATO ADDETTO  
f.to Luisa Martina

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Martina", written over the printed name of the employee.